

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio valorizzazione qualità delle produzioni	qualita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 39656/GRFVG del 21/08/2024

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2024 destinati a dare vini a DOC e DOCG per la campagna vitivinicola 2024/2025.

Il Direttore del Servizio

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 80 e l'allegato VIII, Parte I, lettera A (limiti di arricchimento), punto 1, che prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possano autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vini classificabili in conformità dell'articolo 81;

VISTO l'Allegato VIII, Parte I, Sezione A, punto 2 del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce come l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale abbia luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non possa superare per la zona viticola C il limite di 1,5 % vol.;

VISTA l'appendice all'Allegato VII, che classifica il territorio dell'Unione europea in zone viticole ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste negli Allegati VII Parte II e VIII Parte I;

VISTO il punto 6 della Sezione B dell'Allegato VIII Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale stabilisce come, per i prodotti della zona viticola CII, nella quale ricade il Friuli Venezia Giulia, le operazioni di arricchimento non possano avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale oltre i 13,00% vol.;

PRESO ATTO della deroga prevista al successivo punto 7, lettera b) che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determineranno;

RICHIAMATO l'allegato VII, Parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale prevede, con riferimento alla definizione ufficiale del prodotto "vino", che lo stesso presenti un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15 per cento nel caso di vini anche a denominazione di origine protetta;

RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), e in particolare l'articolo 10, comma 2, ai sensi del quale "Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 9 ottobre 2012 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli);

VISTE la nota prot. n. 36 del 1 agosto 2024 di Coldiretti Friuli Venezia Giulia pervenuta al protocollo regionale il 2 agosto 2024, prot. n. 477539, e la nota del 31 luglio 2024 di Confcooperative Friuli Venezia Giulia pervenuta il 19 agosto 2024, prot. n. 502331, con cui le succitate organizzazioni professionali di categoria chiedono alla Regione Friuli Venezia Giulia l'adozione di un provvedimento di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli per tutte le tipologie –DOCG-DOC-IGT- vini comuni, vini fermi, frizzanti, spumanti per il massimo consentito dalla normativa comunitaria e con tutte le metodologie ammesse a causa delle condizioni meteorologiche avverse occorse durante lo sviluppo vegetativo caratterizzato da eccesso di piogge primaverili, lunghi periodi di caldo umido durante l'estate che hanno caratterizzato le ultime fasi fenologiche e alcuni fenomeni grandinigeni che hanno interessato parzialmente il territorio regionale, determinando sia lo sviluppo diffuso di problematiche di carattere fitosanitario, sia una difficoltà nel raggiungimento della concentrazione zuccherina adeguata negli acini, tali da determinare una raccolta anticipata delle uve al fine di preservarne le caratteristiche qualitative;

VISTA la nota congiunta di data 7 agosto 2024, protocollata al n. 489505 l'8 agosto 2024, con cui il Consorzio Tutela Vini DOC delle Venezie, il Consorzio Tutela Vini Venezia, il Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza e il Consorzio Vini DOC Arcole, hanno richiesto alle competenti Amministrazioni regionali e provinciali l'adozione di un provvedimento di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli raccolte nella vendemmia 2024 per tutte le tipologie atte a produrre vini DOC, allegando una relazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di Conegliano (TV), relativa all'andamento climatico della stagione viticola 2024;

CONSIDERATO che, sulla scorta degli elementi acquisiti, nel territorio regionale, l'andamento climatico nella primavera estate 2024 è stato caratterizzato da un andamento anomalo con forti piovosità primaverili ed un aumento delle temperature più elevato della media nella fase di maturazione che ha avuto ripercussioni sulla fisiologia, sullo stato sanitario e sulle dinamiche di accrescimento vegetativo e maturazione delle uve; atteso che la comparsa di marciumi su grappoli presuppone una vendemmia anticipata con una composizione dei mosti squilibrata tale da rendere auspicabile l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento richieste;

CONSIDERATO altresì che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria sopra indicata nonché alle disposizioni contenute nel precitato decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 9 ottobre 2012;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1183 del 27 luglio 2023, che ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni in capo al dirigente arch. Andrea Giorgiutti, a decorrere dal 2 agosto 2023 e fino al 1 agosto 2026;

Decreta

1. Di autorizzare, nella campagna vitivinicola 2024/2025, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, provenienti dalla vendemmia 2024 e ottenuti da uve raccolte nelle zone di produzione delle seguenti denominazioni di origine controllata e garantita, o a denominazione di origine controllata, e atte a produrre tutte le

tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Vini a D.O.C.G.:

Colli Orientali del Friuli Picolit;
Rosazzo;
Ramandolo;
Lison.

Vini a D.O.C.:

Carso;
Collio;
Delle Venezie (o Beneških okolišev in lingua slovena)
Friuli o Friuli Venezia Giulia (o Furlanija o Furlanija o Julijska Krajina in lingua slovena)
Friuli Colli Orientali;
Friuli Annia;
Friuli Aquileia;
Friuli Grave;
Friuli Isonzo;
Friuli Latisana;
Lison Pramaggiore;
Prosecco.

2. Di stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione di vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al punto 1, sono autorizzate per le varietà di vite indicate nei rispettivi disciplinari di produzione.

3. Di stabilire che le operazioni di arricchimento per le denominazioni di origine di cui al punto 1, devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari in premessa indicati, i metodi consentiti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, Allegato VIII, e nel limite massimo di 1,5 gradi, e comunque sino al raggiungimento del limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale del 15 per cento, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

4. Di trasmettere il presente provvedimento ad AGEA, a OPR FVG, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Udine (UD), agli organismi di controllo Valoritalia S.r.l, Triveneta certificazioni S.r.l, Ceviq S.r.l. e ai rispettivi Consorzi tutela.

5. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Udine, data del decreto

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Andrea Giorgiutti

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.*